



**Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia**

**APPALTO LAVORI
PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TROPEA**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Progettista: Ing. Nicola Buoncristiano

Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio S. Minniti

Vibo Valentia – agosto 2015



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Premesse generali

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire gli elementi prestazionali che dovranno caratterizzare il nuovo sistema di prevenzione incendi a servizio dell'Ospedale di Tropea e di adeguamento alle correnti norme.

Considerato che le strutture ospedaliere sono caratterizzate da alta densità tecnologica con alti indici di variazione di destinazione in tempi brevi, il progetto dovrà presentare un elevato grado di flessibilità così da consentire futuri adattamenti senza che siano necessari interventi eccessivamente dispendiosi.

In fase esecutiva, l'impiantistica risponderà pertanto a precisi requisiti di:

- progettazione efficiente;
- manutenzione facile ed efficace;
- economia di gestione energetica;
- flessibilità d'uso.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del livello di ridondanza da attribuire al sistema antincendio al fine di garantire la massima affidabilità di esercizio in condizioni di emergenza.

Gli impianti previsti nel presente progetto preliminare sono appresso sinteticamente descritti.

Art. 1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il progetto prevede l'effettuazione di lavori edili ed impiantistici volti alla ristrutturazione ed alla messa in sicurezza dell'intero presidio ospedaliero di Tropea e dell'area esterna di pertinenza ai fini dell'adeguamento antincendio.

Il progetto antincendio, a grandi linee, risulta costituito:

- a) dalle opere murarie necessarie per la realizzazione di un locale per il ricovero della motopompa antincendio e per il completamento di un locale esistente da adibire a centro di gestione delle emergenze, dalle opere necessarie per il raggiungimento del grado di protezione REI, mediante l'utilizzo di appropriati pannelli REI che conferiscano il grado di protezione indicato nelle apposite tavole, dalle opere necessarie per la sistemazione delle vasche in cemento, dagli scavi e relativi ripristini per lo spostamento delle colonnine idranti in posizioni regolamentari, dalle opere necessarie per la costruzione della fondazione portante della scala antincendio compreso, ove necessario, anche le opere necessarie per l'adattamento all'utilizzo dei nuovi materiali da installare;
- b) dalla parte impiantistica vera e propria, sia passiva che attiva, con messa in opera di porte REI, di canne di ventilazione per l'evacuazione dei fumi nei filtri a prova di fumo, dalle compartimentazioni, dai rilevatori e rivelatori di fumo, dai sistemi di diffusione degli allarmi;
- c) Il vano corsa di due montacarichi esistenti, evidenziati nelle planimetrie e non o mai utilizzati, sarà adattato per l'installazione di un monta lettighe utilizzabile in caso d'incendio, come da D.M. 19 settembre 2005;



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- d) dalla revisione dell'impianto idrico antincendio esistente, saranno sostituite le pompe per il sollevamento e la pressurizzazione, rivisitate le vasche di accumulo dell'acqua antincendio e, se necessario, ampliate con cisterne poste fuori terra, su basamento con tettoia di protezione;
- e) dalla revisione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) dall'abbandono del vecchio impianto di distribuzione dei gas medicali e dalle opere necessarie per il rifacimento di nuove dorsali di distribuzione limitatamente alle sale operatorie, alle sole due divisioni di degenza poste al 3° piano e ai servizi di Dialisi, e di Pronto Soccorso, seguendo un percorso esterno in vista facilmente esplorabile e ampliabile in futuro;
- g) dalla sistemazione esterna dell'area ai fini di renderla idonea all'accostamento dei mezzi di soccorso;
- h) dalla costruzione di luoghi sicuri e dalla sistemazione degli accessi e della viabilità interna;
- i) dagli impianti elettrici necessari per l'alimentazione delle opere realizzate;

L'intervento consentirà all'Azienda Sanitaria di mettere in sicurezza ai fini antincendio l'intero presidio ospedaliero di Tropea, comprese le aree esterne di pertinenza, adeguandolo alle recenti norme di prevenzione incendi di cui alla Regola Tecnica del 2002, specifica per le strutture ospedaliere.

L'intervento rientra nel programma di messa in sicurezza dei presidi ospedalieri dell'ASP di Vibo Valentia.

Il Programma, che prevede anche la realizzazione degli interventi di che trattasi, è finalizzato a colmare il gap di sicurezza strutturale ed impiantistica dell'Ospedale di Tropea.

Tale Programma è stato:

- approvato con ordinanza n.29 del 04.11.2008 del Commissario Delegato pro tempore per l'Emergenza socio-economico-sanitaria determinatasi nella Regione Calabria;
- approvato il 12.11.2008 e confermato l'11.02.2010 dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.3 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3635/2007 di nomina del Commissario Delegato;
- approvato definitivamente dal Commissario Delegato con Ordinanza n.5 del 16.02.2010

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori in oggetto, a grandi linee, possono riassumersi in lavori di:

A) OPERE EDILI E ACCESSORIE

- Costruzione, nei pressi o sopra la vasca di accumulo, di idoneo e capiente locale (anche di tipo prefabbricato da sottoporre all'approvazione della D.L.), della superficie netta utilizzabile, di almeno 40mq, da utilizzare quale ricovero della motopompa antincendio esistente presso i magazzini dell'ospedale e per contenere anche due nuovi gruppi di pompaggio. Il locale dovrà essere completo di basamento per la posa, degli infissi, delle griglie di aerazione filtrate, di pavimento del tipo industriale, di impianto elettrico di potenza e per l'illuminazione e di ogni altro onere necessario, richiesto dalla DL perché possa essere ritenuto perfettamente utilizzabile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- Ristrutturazione del locale costruito a cielo libero, mai completato, ubicato tra centralino telefonico e Dialisi, da adibire a centro di gestione delle emergenze ed eventualmente anche a centralino telefonico, completo di infissi, climatizzazione, 2 wc, arredi, illuminazione, canalizzazioni quale predisposizione di futuri sistemi di segnalazione ed allarme ed ogni altro onere e magistero che la D.L. riterrà necessario.
- Opere di reinterro degli scavi e ripristino delle finiture.
- Smaltimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dei materiali di risulta provenienti dagli scavi non utilizzati per le opere di reinterro.
- Costruzione di una scala antincendio metallica di sicurezza esterna per i piani primo e rialzato del corpo avanzato lato mare, con rampe rettilinee della larghezza di m.1,50 e pianerottoli di riposo della profondità di m.2,00.
- Opere necessarie per la costruzione del basamento della scala antincendio.
- Sono a carico dell'appaltatore le verifiche dei tracciati e i rilievi planoaltimetrici locali delle reti e dei sottoservizi impiantistici esistenti.
- Scavi in sezione per la realizzazione delle opere strutturali e per la posa delle tubazioni interrato, dove necessario, comprese le opere di demolizione e rimozione di pavimentazione stradale, cordoli ed essenze botaniche, in particolare per lo spostamento delle colonnine antincendio in posizioni regolamentari e per gli attraversamenti stradali delle nuove dorsali di distribuzione dei gas medicali.
- Opere di reinterro degli scavi e ripristino delle finiture.
- Sistemazione esterna dell'area ai fini di renderla idonea all'accostamento dei mezzi di soccorso.
- Costruzione di luoghi sicuri con sistemazione delle zone destinate al raduno dei pazienti, del personale e dei visitatori.

B) COSTRUZIONE DI IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

L'impianto di rivelazione incendi previsto dovrà essere costituito da rivelatori di fumo del tipo termovelocimetrico a profilo ribassato ad indirizzamento individuale, montati su base fissa a soffitto, completi di base, segnalatore ottico a led e scheda interfacciata con la centrale, per il controllo ciclico di regolare funzionamento.

A grandi linee dovrà soddisfare la seguente logica di funzionamento:

La centrale per la segnalazione automatica degli incendi dovrà essere a zone (una zona per ogni reparto o, in alternativa, una piccola centrale per ogni compartimento o reparto o per ogni piano), dovrà essere costruita con tecnologia a microprocessore per impianti ad indirizzamento individuale, in grado di gestire anche linee ad indirizzamento analogico per ogni reparto e dovrà essere completa di circuito di supervisione per la verifica ciclica o in continuo del funzionamento dei rilevatori di fumo e degli altri componenti accessori.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Le schede o centrali periferiche, in caso d'incendio, servono per la gestione locale degli allarmi, per la chiusura automatica delle porte REI e per la chiusura delle serrande tagliafuoco degli impianti di condizionamento interessati o di parte dell'impianto generale nel quale è coinvolto il solo reparto, nel caso d'incendio non generalizzato.

Tutte le zone periferiche dovranno dialogare fra loro e dovranno inviare i segnali d'allarme remoti ai computer gestionali del "Centro di gestione delle emergenze" dove, sul monitor dedicato, si dovrà allarmare il rilevatore corrispondente e la planimetria del reparto interessato con il locale lampeggiante.

Rientrano in questo tipo d'impianto le lampade autoalimentate per l'illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle vie di fuga il cui funzionamento dovrà essere supervisionato in modo ciclico o in continuo, da apposita centralina a microprocessori e l'impianto per l'allarme generalizzato.

Trattandosi di impianti ad alta componibilità elettronica e quindi in continua evoluzione, la qualità delle forniture e delle apparecchiature dovrà essere sottoposta all'approvazione della D.L. ed in ogni caso dovrà corrispondere a quanto di più evoluto ed affidabile il progresso tecnologico ha reso disponibile sul mercato al momento dell'esecuzione delle lavorazioni.

I cavi elettrici da utilizzare nell'esecuzione dei lavori di cui sopra dovranno essere tutti di tipo antifiamma, in particolare i cavi per la trasmissione di segnali dovranno essere del tipo telefonico in esecuzione antifiamma, i conduttori unipolari per l'alimentazione delle utenze dovranno essere con sigla di designazione N07G9-k ed i cavi di potenza, sia unipolari che multipolari, dovranno essere con sigla di designazione FG10 OM1.

C) REVISIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'ospedale di Tropea è già dotato di impianto idrico antincendio costruito all'epoca in cui è stato costruito l'ospedale e non è mai stato revisionato né verificato periodicamente nella sua normale funzionalità, né aggiornato alle nuove disposizioni di legge, pertanto con il presente intervento si vuole ammodernare l'impianto, rivisitarlo in ogni sua parte e renderlo efficiente, funzionale e rispondente alle attuali norme antincendio.

A grandi linee l'intervento consiste in:

- Ristrutturazione e pulizia della vasca di accumulo antincendio e dei relativi gruppi di pressurizzazione, con eventuale risanamento di eventuali perdite con sostituzione del gruppo di pressurizzazione, se non a norma, con 1÷2 nuovi gruppi di pompaggio regolamentari.
- Ristrutturazione del locale dove è installata la pompa antincendio e predisposizione per l'installazione dei nuovi gruppi di pompaggio di cui sopra.
- Ristrutturazione della rete idrica antincendio e degli idranti per renderli completamente funzionanti ed efficienti.
- Verificare se il volume di acqua di riserva risulta sufficiente a quanto previsto dalla norma vigente ed incrementarlo in caso di necessità, con serbatoi esterni protetti da tettoia.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- Ricollocazione delle colonnine degli idranti esterni in posizioni regolamentari.
- Ristrutturazione della rete idrica antincendio e degli idranti esistenti per renderli completamente funzionanti ed efficienti ed incrementarli con altri apparecchi.
- Scavi in sezione per la posa delle tubazioni interrato, per lo spostamento delle colonnine antincendio in posizioni regolamentari.

D) REVISIONE DELL'IMPIANTO PARAFULMINI

L'ospedale è provvisto di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ma risulta datato e privo di certificato di conformità. Le discese sono costituite da tondo di alluminio che per la maggior parte risultano penzolanti a causa della rottura dei sostegni, pertanto nel presente lavoro è previsto che l'impresa appaltatrice provveda alla revisione e al ripristino.

L'intervento consiste in una revisione sostanziale di tutti gli elementi costituenti la gabbia di Faraday con sostituzione dei supporti, sia della gabbia che dei discendenti con tipologia da sottoporre all'approvazione della D.L..

Per l'esecuzione dell'intervento è necessario l'utilizzo di un'autogrù con cestello.

La parte terminale dei discendenti dovrà essere protetta fino all'altezza di 3m, con carter in vetroresina o con sistema equivalente da sottoporre all'approvazione preventiva della D.L..

Tale carter dovrà essere munito di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura, CEI 7-6 che dovrà essere installato dove non esistente.

Dovrà essere previsto un sistema a spinterometri per l'equipotenzialità antifulmine, per corrente impulsiva nominale di scarica di 100kA, in esecuzione antideflagrante e tensione di adescamento <0,6 kV.

Il lavoro dovrà comprendere anche la sistemazione dei pozzetti di collegamento alla rete di terra e la sostituzione degli attuali morsetti serrati con dado e bullone (a pettine), con morsetti a "C" a compressione, serrati con pinza idraulica ad alta pressione, previa accurata pulizia delle parti.

E) IMPIANTO GAS MEDICALI

Costruzione di nuove linee dorsali per distribuzione dei gas medicali limitatamente alle sale operatorie, al 3° piano dell'edificio principale e ai servizi di Dialisi e di Pronto Soccorso

F) CENTRALE TERMICA E CUCINA

Trasformazione, per il funzionamento a METANO, della centrale termica e della cucina e conseguente proporzionamento delle superfici di aerazione permanente.

Nell'esecuzione della progettazione esecutiva, l'appaltatore dovrà sviluppare in dettaglio ogni interferenza con la distribuzione sottosuolo, verificando preventivamente, anche tramite saggi e



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

sondaggi, le localizzazioni di tali impianti e riportarle in planimetrie da consegnare alla stazione appaltante.

Le indicazioni contenute nell'elaborato grafico – Stato di fatto: planimetria generale - impianti – sono da ritenersi puramente indicative.

Nel corso della realizzazione dei lavori non dovrà essere interrotta l'attività istituzionale dello stabilimento ospedaliero e si dovranno ridurre al minimo gli eventuali disagi per l'utenza, pertanto alcune lavorazioni dovranno essere eseguite in particolari giornate o orari, in accordo con la Stazione appaltante, senza che l'Appaltatore accampi alcuna pretesa di maggiorazione dei prezzi.

Art. 2 - Norme, decreti, disposizioni di legge, regolamenti

DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è retto dal presente Capitolato Speciale e, ove non in contrasto con lo stesso, dal Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n.145; dal D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 ove non espressamente abrogato e da ogni altra norma per lo specifico settore oggetto dell'appalto.

Nello svolgimento dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successive modificazioni e integrazioni., nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982, D. Lgs. 494/96 nonché del D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive modifiche ed integrazioni ed ottemperare a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n.151 del 21.1.88 e nel D.L. 19.10.99 n. 359 per quanto concerne l'uso dei macchinari e delle attrezzature di cantiere:

1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati e silenziati in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzioni, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ove



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

richiesto dalla D.L. tale orario potrà subire variazioni dipendenti dalle necessità della Stazione appaltante.

In caso di violazione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Art. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- a) Il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) Il capitolato speciale;
- c) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) L'elenco dei prezzi unitari;
- e) I piani di sicurezza previsti dall'art. 13 del codice;
- f) Il cronoprogramma;
- g) Le polizze di garanzia;
- h) Le leggi, i decreti, le circolari ed i regolamenti vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- i) Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI etc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Fanno altresì parte del contratto e si intendono allegati al contratto stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma risultino depositati agli atti della Amministrazione: tutti gli elaborati grafici (tabella seguente) ed i documenti del progetto esecutivo:

Art. 4 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sarà nominata a cura dell'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 5 - CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni e le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

I lavori da effettuare in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme ed i regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza della sicurezza, delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

L'eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere e al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria.

Art. 6 - RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 D.Lgs.163/06 e da quanto previsto dal regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4;
- 4) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 25/01/2000, n. 34 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto.
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo le ipotesi previste dall'art. 118 comma 11 D.Lgs.163/06.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 D.Lgs.163/06, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine di 20 giorni, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'affidatario.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti, di strutture ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere c), d) ed l); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente punto 5).

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è vietato all'appaltatore di:

- ◆ affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

- ◆ affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Art. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'Appalto è fissato in giorni 360 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto ai sensi e modalità degli Artt. 129 e 130 del Regolamento oltre a quanto previsto per la progettazione.

L'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori un programma dettagliato nelle singole lavorazioni, in conformità a quanto previsto nell'art.45 comma 10 del Regolamento.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Tale programma dovrà essere dettagliato per lavorazioni elementari e per singole zone di intervento, dovrà contenere il piano di consegna degli elaborati costruttivi come indicato ai successivi articoli del capitolato speciale di appalto, dei campioni e delle approvazioni da parte della D.L., l'indicazione del valore economico contrattuale delle opere realizzate e le previsioni di emissione dei SAL.

Durante i lavori, dovrà inoltre consegnare un programma settimanale aggiornato di settimana in settimana, dei lavori, degli operai e mezzi d'opera che intende eseguire nei successivi 15 giorni.

I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, di modo che l'intera opera sia compiuta nei termini contrattuali.

Quando le opere relative a ciascuna fase dell'appalto saranno regolarmente ultimate, in ogni loro parte, su richiesta dell'Appaltatore la Direzione dei Lavori provvederà alla verifica provvisoria dei lavori e, se non saranno accertate incompiutezze o vizi di esecuzione, verrà redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori previsti nella fase ai sensi dell'Art. 199 del Regolamento e dell'Art. 21 del Capitolato Generale.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Imprenditore dovrà eseguire gli interventi che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi e fatta salva comunque la facoltà dell'esecuzione d'ufficio.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Al termine della fase conclusiva delle opere e di fine lavori verrà redatto, con le stesse modalità precedenti, il verbale di fine lavori complessivi.

Da tale data si procederà entro 6 (sei) mesi alla redazione del certificato di collaudo amministrativo.

Per quanto non espressamente previsto si fa esplicito rinvio ai disposti dall'art. 199 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel Capitolato Speciale d'appalto, devono essere rispettati rigorosamente, pertanto l'Appaltatore dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali.

L'Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare ed a sommarsi agli altri oneri ed obblighi del presente articolo ed a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 8 - ULTIMAZIONE LAVORI - MANUTENZIONE GRATUITA

L'ultimazione dei lavori sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Dalla data del verbale di ultimazione dei Lavori decorrerà il periodo di manutenzione gratuita.

Tale periodo cesserà con l'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalle vigenti norme.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla medesima, addebitandone la spesa all'impresa.

Art. 9 – PENALI

1) Ritardo sul tempo utile

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori determinata ai sensi del DPR 207/2010 verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D. Lgs. 81/2008.

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'appaltatore assume l'obbligo di versare le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo a favore della stazione appaltante con le modalità e i tempi che verranno da questi indicate.

Le penali saranno applicate anche per ritardo di inizio attività dovuto alla mancata presentazione dei documenti necessari alla redazione del collaudo o certificazioni D.M. 37/2008, o all'attivazione delle parti consegnate, oltre agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma dei medesimi e al ritardo nell'approntamento dell'area di cantiere sia logistica che di lavoro.

3) Ritardo sull'area logistica di cantiere

Per ogni giorno di ritardo in merito alla predisposizione, nell'area di cantiere, del locale ad uso della D.L., completa e funzionante come precisato negli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, verrà applicata una penale così articolata:

- primi 7 giorni dall'inizio dei lavori o dalla consegna del cantiere non verrà applicata alcuna penale;
- per ogni giorno successivo verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D. Lgs. 81/2008 al giorno.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

4) Mancata esposizione del cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre all'esterno della proprietà, nella posizione che sarà indicata dalla Direzione lavori, un cartello informativo del cantiere di dimensioni minime di 120x200 cm e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge, e in ogni caso in conformità a quanto indicato dal Direttore dei Lavori.

In caso di contestazione da parte degli organi di Polizia, ogni relativo addebito alla Stazione appaltante ricadrà sull'Appaltatore in sede di contabilità.

Qualora dopo 30 giorni dalla data di consegna del cantiere la Ditta non abbia provveduto alla esposizione del cartello, la D.L. applicherà una penale di euro 2.000,00 (diconsi duemila Euro) e provvederà direttamente alla sua esecuzione.

5) Mancato sgombero del cantiere

Qualora entro 30 giorni dal verbale di ultimazione, l'impresa non sgomberi completamente le aree di cantiere dai macchinari, mezzi d'opera e detriti, o non provveda alla esecuzione di una accurata pulizia dei locali e/o aree di intervento, l'Ente appaltante vi provvederà direttamente addebitandone i costi relativi e una penale pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto, con l'esclusione dell'onere relativo al D. Lgs 81/2008, al giorno per ogni giorno di ritardo intercorrente tra il 30° giorno e il tempo necessario per l'Ente a sgomberare e pulire i locali e/o le aree.

6) Mancata o incompleta consegna dei documenti tecnici definitivi

Qualora l'impresa manchi in tutto o in parte alla consegna dei documenti tecnici relativi alle opere da eseguire, la D.L. valuterà se i documenti mancanti siano necessari e indispensabili all'uso del bene realizzato ed in tal caso verrà considerata l'opera non ultimata e sospeso il relativo verbale fino alla consegna.

Se invece mancano dei documenti che non ostacolano la presa in consegna, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto, con l'esclusione dell'onere relativo al D. Lgs. 81/2008, per ogni giorno di ritardo dal verbale di ultimazione.

Art. 10 – PROGRAMMI DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali indicati dal cronoprogramma allegato e recepiti dal programma temporale redatto dall'Impresa entro il termine di gg.15 dalla consegna ed accettato dalla D.L.

Art. 11 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE A CORPO.

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

A) Lavori a corpo

Le opere a corpo saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, e valutate in base alle percentuali riportate nella tabella parametrica.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno valutate, sia per le opere a misura che per quelle a corpo, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità del listino prezzi informativo delle opere edili della C.C.I.A.A. di Milano o DEI, alla data dell'offerta, oppure sulla base di prezzi di mercato ricavati da ditte specializzate, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi.

Le quantità previste sia per l'esecuzione dei lavori a corpo che per quelli eventualmente a misura, per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi.

Art. 12 - OPERE IN ECONOMIA ED OPERE PROVVISORIALI

L'amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, alla fornitura di mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte, per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.

Per quel che concerne le opere in economia e le opere provvisorie si fa riferimento a quanto espresso nel listino prezzi informativo delle opere edili della C.C.I.A.A. di Milano o DEI, alla data dell'offerta.

Art. 13 – PAGAMENTI ACCONTO E RITENUTE

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a euro 300.000,00 valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

In caso di sospensione totale dei lavori, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 14 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori sarà redatto ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 entro giorni sessanta dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale viene invitato a prenderne visione. All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso.

Art. 15 - COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione delle stesse e dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio delle operazioni di collaudo.

È previsto il collaudo in corso d'opera, a tal fine, l'Appaltatore dovrà consentire ai collaudatori l'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del regolamento approvato con DPR 207/2010.

Le predette operazioni saranno effettuate con l'intervento dell'Amministrazione appaltante.

Per le opere impiantistiche saranno eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvederà l'Amministrazione appaltante. È previsto il collaudo statico ai sensi del D.M. 09.01.96.

Tutte le spese dei collaudi specialistici ivi comprese quelle relative al collaudo statico sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori amministrativi incaricati dall'Amministrazione appaltante.

All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, fatta salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e fatto salvo altresì l'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario previsto dal D.P.R. 207/2010, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di legge e gli adempimenti da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del C.C.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 16 - ONERI DELL'APPALTATORE

A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 9 del Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni dell'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

- 2) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia elettrica necessarie alle esecuzioni dei lavori.
- 3) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
- 4) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni costruttivi di cantiere delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
- 5) Le verifiche dei tracciati e i rilievi planialtimetrici locali delle reti dei sotto servizi impiantistici esistenti.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà accertare in dettaglio ogni interferenza con la distribuzione sottosuolo, verificando preventivamente, anche tramite saggi e sondaggi, le localizzazioni di tali impianti. Le indicazioni contenute nell'elaborato grafico del progetto definitivo – Stato di fatto: planimetria generale: distribuzione rete impianti – sono da ritenersi puramente indicative.

- 6) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori, delle opere in corso, del formato 18x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
- 8) Le spese per la recinzione e l'eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compreso segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere, anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

Stante la tipologia di intervento e le caratteristiche del sito, le recinzioni di cantiere dovranno garantire la massima sicurezza.

In particolare dovrà essere predisposto apposito progetto, comprensivo di illuminazione notturna, impianti di allarme e sicurezza, nonché di meccanismi antiscavalamento.

Non potrà costituire oggetto di richiesta di maggiori oneri da parte dell'appaltatore l'installazione di più recinzioni di sicurezza né lo spostamento delle stesse in relazione all'esecuzione delle singole fasi su disposizione della Direzione dei Lavori.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

10) Non sarà riconosciuta all'Appaltatore alcuna maggiorazione sui prezzi qualora, nel corso della realizzazione dei lavori, quand'anche in accordo con la Stazione Appaltante, dovesse ravvisarsi la necessità di eseguire alcune lavorazioni in particolari giornate o orari, per evitare l'interruzione dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera e/o per ridurre al minimo gli eventuali disagi per l'utenza, in quanto ciò è già stato considerato dall'Appaltatore in fase di offerta.

11) le verifiche ed i saggi ulteriori sulle strutture e sul terreno di fondazione, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del citato Regolamento, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari alla stesura del progetto esecutivo al fine di garantirsi sulla stabilità e perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate così come indicate nel progetto esecutivo.

12) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi/o altro necessario;

13) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione con il personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

14) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavori appaltati.

15) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

16) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti gli elaborati grafici as - built necessari per l'accatastamento di quanto realizzato.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.

Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti, attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, meccaniche etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare, i certificati di conformità e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

Tutti gli elaborati as-built, impiantistici, edili e strutturali, dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, e consegnati alla D.L. anche su supporto magnetico con estensione "DWG" e "DFX" ed altre.

17) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

18) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura

Art. 17 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione appaltante tutte le spese addebitate a quest'ultima. non sarà riconosciuta all'Appaltatore alcuna maggiorazione sui prezzi.

L'appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone e delle cose.

Art. 18 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi del presente appalto che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, l'Appaltatore è obbligato, nella fase di scavo, a richiedere la presenza di funzionari degli enti preposti ed è tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 19 - TABELLONI INDICATORI

L'Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n. 1 tabellone posto, a sua cura e spese, sul luogo dei lavori, in maniera evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre che dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Dovranno inoltre essere apposti i dati richiesti dal D.lgs 81/2008 ALLEGATO XII e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 2,00 di altezza.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Art. 20 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti D.P.R. 207/2010.

La riserva deve essere scritta ed esplicita con le suddette modalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione appaltante.

Art. 21 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

È facoltà dell'Amministrazione appaltante rescindere il contratto:

a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazione;



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

c) quando l'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La rescissione opera di diritto, per altro nei casi previsti (sub b) del comma che precede, la rescissione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

È facoltà dell'Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto in qualunque momento e qualora si ravvisi l'impossibilità di realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche.

In tal caso di risoluzione del contratto, nella prima fase l'Amministrazione provvederà al pagamento dei lavori eseguiti delle opere di prima fase, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, un decimo dell'importo delle opere di prima fase non eseguite ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'eventuale contenzioso in sede di esecuzione delle opere sarà trattato in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 agli art.239,240,241,242,243,244,245,246.

Art. 24 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IVA

L'Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione di servizio viene effettuata nell'esercizio di Impresa - art. 4 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 - e che pertanto la stessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Impresa appaltatrice lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che sarà intervenuta la registrazione del relativo decreto d'impegno di spesa da parte dell'organo competente.

Art. 25 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro, prodotto dal concorrente e/o dall'Appaltatore nell'ambito dell'espletamento della gara e del Contratto, dovranno essere in lingua italiana.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 26 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare della stazione appaltante, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei lavori e delle prestazioni dell'Appalto, dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con la Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che ad essa, direttamente e/o indirettamente, dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e, comunque, per un periodo di tre anni dal Collaudo definitivo.

Art. 27 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE

Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del Contratto, ivi compresa la progettazione esecutiva, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

Art. 28 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori e le opere sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali, ovvero quelle che fanno eccezione e/o specificano regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod. civ.

Art. 29 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 30 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno essere nuovi di fabbrica e delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la stazione appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 31 - SUBAPPALTO

E' vietato ricorrere all'istituto del subappalto per tutti gli impianti antincendio.

Art. 32 – ONERI A CARICO DELLAPPALTATORE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti tecnici e gli oneri economici per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla-osta, permessi, concessioni e qualsiasi aspetto necessario per la realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa vigente.

Il Progettista
Ing. Nicola Buoncristiano